MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 21 APRILE 1983, N. 123

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

Il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, e' prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge organica sulla cittadinanza. Chi ha perduto la cittadinanza per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5, secondo comma, della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista ove renda apposita dichiarazione all'autorita' prevista dall'articolo 3, primo comma, della citata legge 21 aprile 1983, n. 123.

Versione in vigore dal 18 maggio 1986, non più in vigore dal 16 agosto 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123
Estremi	Legge 15 maggio 1986, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-all-articolo-5-della-legge-21-aprile-1983-n-123/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-5-febbraio-1992-n-91/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it